



## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE INSIEME PER CASTELLANZA**

### **ART. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA**

L'Associazione 'Insieme per Castellanza', costituita ai sensi dell'art. 36 e segg. del Codice Civile, persegue la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente, della dignità umana, della democrazia economica di Castellanza e della Valle Olona oltre che della salute collettiva, del patrimonio storico, artistico e culturale, del territorio e del paesaggio.

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, è aperta a chiunque ne condivida i principi e si attenga ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'Associazione), i quali svolgono l'attività in modo personale e spontaneo.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura tutti gli organi sociali (Consiglio Direttivo, Presidente, Tesoriere, ecc.) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

L'Associazione ha sede in Castellanza, via Cardinal Ferrari 2, e potrà essere trasferita con delibera del Consiglio Direttivo all'interno del Comune stesso.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. In qualsiasi momento l'Assemblea può deliberare, in seduta straordinaria, il suo scioglimento, a maggioranza dei due terzi dei soci.

### **ART. 2 – OGGETTO**

L'Associazione intende

- promuovere e ricercare la partecipazione attiva dei cittadini per la salvaguardia e/o il recupero ambientale al fine di migliorare la propria qualità di vita
- orientare le scelte dell'opinione pubblica facendo prendere coscienza del potere reale insito nei nostri gesti quotidiani e della responsabilità che ne deriva
- dare visibilità e spazio a stili di vita e iniziative produttive, commerciali e finanziarie ispirate ai principi di sobrietà, equità, sostenibilità, partecipazione e solidarietà.



Al fine di perseguire il proprio scopo sociale, l'Associazione si propone di:

- promuovere, curare, realizzare e diffondere, cercando la sinergia con altre realtà, attività di sensibilizzazione, informazione, formazione ed educazione quali eventi, seminari, corsi, pubblicazioni, percorsi e strumenti didattici, ecc.
- editare libri, documenti, siti internet, ecc.
- promuovere lo sviluppo di una economia equo-solidale.

### **ART. 3 – SOCI**

Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.

La domanda è presentata al Consiglio Direttivo che decide con le modalità previste dal regolamento, dandone comunicazione all'interessato. Il Consiglio Direttivo può respingere la domanda senza essere tenuto a motivare la decisione. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.

Con l'accettazione della domanda il socio versa la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, uguale per ogni socio. La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione. Ai soci si richiede, in relazione alle possibilità e capacità di ciascuno, di partecipare alle attività sociali. I soci dell'Associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di rapporto lavorativo, dipendente o autonomo.

La qualità di socio cessa per recesso, decesso o esclusione.

L'associato può recedere liberamente dall'Associazione con comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi membri l'esclusione dell'associato dall'Associazione, per i seguenti motivi:

- mancato pagamento della quota associativa per una o più annualità
- non ottemperare alle disposizioni del presente Statuto, del regolamento e delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione
- svolgere o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione
- in qualunque modo arrecare danni, anche morali, all'Associazione



La delibera di esclusione, debitamente motivata, deve essere comunicata per iscritto dal Consiglio Direttivo all'associato. Contro ogni provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

Il recesso, il decesso o l'esclusione non comportano alcuna liquidazione di quote del patrimonio associativo all'associato o ai suoi eredi.

#### **ART. 4 – ORGANI**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Tesoriere
- il Segretario

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

#### **ART. 5 – ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea dei soci regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante e, in sede ordinaria, ha il compito di:

- esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l'attività dell'Associazione nonché di discutere e di deliberare sull'andamento dell'attività sociale
- approvare il rendiconto preventivo e consuntivo dell'Associazione
- eleggere il Consiglio Direttivo
- interpretare e/o apportare modifiche allo Statuto
- deliberare sui ricorsi presentati dai soci esclusi: la deliberazione dell'Assemblea è inappellabile.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno. Deve essere inoltre convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Consiglio Direttivo e da almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea riunita in sede ordinaria delibera a maggioranza dei presenti all'adunanza.

In sede straordinaria, l'Assemblea delibera sulle modifiche allo Statuto dell'Associazione e sull'eventuale suo scioglimento. L'Assemblea riunita in sede straordinaria, risulta valida se in prima



convocazione è presente la maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti. Le delibere sono approvate a maggioranza degli intervenuti.

I soci impossibilitati a partecipare all'Assemblea possono delegare in forma scritta un altro socio a rappresentarli. Ogni socio potrà detenere fino ad un massimo di due deleghe.

#### **ART. 6 – CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) membri, Presidente, Tesoriere, Segretario, nominati ogni due anni dall'Assemblea dei soci fra i suoi membri.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, predisporre il rendiconto consuntivo e preventivo annuale, deliberare sull'ammissione e sull'esclusione dei soci e su eventuali azioni disciplinari a loro carico, stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali, curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili dell'Associazione o ad essa affidati.

#### **ART. 7 – PRESIDENTE**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Nei casi di assenza, decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Tesoriere.

#### **ART. 8 – SEGRETARIO**

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi associativi; tiene la corrispondenza e cura i documenti dell'Associazione; assiste il Presidente in tutte le sue funzioni relative all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 9 – TESORIERE**

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i conti e di predisporre il rendiconto dell'Associazione.



## **ART. 10 – RISORSE ECONOMICHE**

Le risorse economiche necessarie al conseguimento degli scopi sociali ed alla copertura delle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:

- dalle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo
- da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative)
- da eventuali entrate derivanti da attività direttamente connesse a quelle istituzionali
- da contributi pubblici e da finanziamenti di enti privati
- da ogni altro contributo, ivi compreso donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione

Le risorse economiche dovranno essere completamente destinate al raggiungimento delle finalità istituzionali ed è pertanto vietata la distribuzione di eventuali avanzi di gestione.

L'Associazione può essere proprietaria di beni mobili e immobili.

L'Associazione risponde degli impegni assunti solo nei limiti del proprio patrimonio, esclusa ogni responsabilità personale dei soci, salvo quanto previsto dall'art. 38 del codice civile.

## **ART. 11 – ESERCIZI SOCIALI**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il rendiconto che dovrà essere presentato all'Assemblea dei soci entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

## **ART. 12 – UTILI DI ESERCIZIO**

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

## **ART. 13 – SCIoglimento**

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma dovrà essere interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato.

Castellanza, 20 giugno 2011